

STATUTO

KIRA – AID ASSOCIATION ETS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Verzuolo (CN), Via Santa Cristina 23, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "KIRA – Aid Association ETS", più brevemente designabile a tutti gli effetti con la denominazione "KIRA ETS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "KIRA – Aid Association ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei terzi, ed ove necessario anche nei confronti dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera N) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lettera R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

RESEARCH - ABBAS - 10/10/2017

Chapter 1: The research process - Overview

The research process is a systematic and logical approach to investigating a specific issue or problem. It involves a series of steps that are designed to ensure that the research is conducted in a rigorous and unbiased manner. The process typically begins with the identification of a research topic, followed by the formulation of a research question or hypothesis. This is followed by the design of a study, the collection of data, and the analysis of the results. The final step is the presentation of the findings.

The research process is a continuous and iterative one. It is not always linear, and researchers may need to revisit previous steps as they learn more about their topic. The process is also influenced by a variety of factors, including the availability of resources, the expertise of the researcher, and the nature of the research question.

There are many different types of research, each with its own set of methods and procedures. Some research is conducted in a laboratory setting, while other is conducted in the field. Some research is quantitative, while other is qualitative. The choice of research method depends on the research question and the nature of the data being collected.

Chapter 2: Research design

Research design refers to the overall plan or strategy for conducting a study. It includes the selection of a research question, the formulation of a hypothesis, the design of a study, and the selection of a sample. The research design is a critical component of the research process, as it determines the validity and reliability of the results.

There are many different types of research design, each with its own strengths and weaknesses. Some designs are more suited to certain types of research questions than others. The choice of research design depends on the research question, the nature of the data, and the resources available.

Chapter 3: Data collection

Data collection is the process of gathering information for a study. It is a critical step in the research process, as the quality of the data determines the quality of the results. There are many different methods for collecting data, each with its own advantages and disadvantages. The choice of method depends on the research question, the nature of the data, and the resources available.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Promuovere una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività di volontariato sul territorio.
- Promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione
- Intervenire nelle zone di guerra e limitrofe con iniziative umanitarie in favore delle vittime, in particolare civili e profughi dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
- Portare soccorso ed aiuto a vittime di calamità naturali
- Supportare iniziative volte al miglioramento del servizio sociale, sanitario, tramite elargizioni di beni materiali di vario genere.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizzazione di campagne di raccolta di denaro e beni di altra natura da destinare alle popolazioni vittime di guerra o di gravi calamità naturali;
- Promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in generale, che favoriscono consapevolezza e sostenibilità sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti umani
- Realizzare progetti umanitari di assistenza a profughi, prigionieri politici e ad altri detenuti in contesti connessi a situazioni di conflitto;
- Realizzare in Italia o in altri paesi industrializzati, interventi di carattere umanitario resi necessari da particolari emergenze o calamità naturali;
- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione per supporti ed aiuti di carattere sociale, di sviluppo edificatorio, di miglioramento di aree disagiate in situazioni post belliche o in territori in via di sviluppo o che necessitano di opere e sviluppo di carattere sociale ed umanitario;
- Provvedere alla selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile ed alla formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- Fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità editoriale di pubblicazioni periodiche.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o iscritti nell'elenco volontari redatto dall'associazione, o delle persone aderenti agli enti associati.

- The first step in the process of development is the formation of the embryo.
- The second step is the formation of the germ layers (ectoderm, mesoderm, and endoderm).
- The third step is the formation of the organs and tissues.
- The fourth step is the formation of the body plan.
- The fifth step is the formation of the nervous system.
- The sixth step is the formation of the reproductive system.
- The seventh step is the formation of the immune system.
- The eighth step is the formation of the circulatory system.
- The ninth step is the formation of the digestive system.
- The tenth step is the formation of the respiratory system.
- The eleventh step is the formation of the excretory system.
- The twelfth step is the formation of the integumentary system.
- The thirteenth step is the formation of the skeletal system.
- The fourteenth step is the formation of the muscular system.
- The fifteenth step is the formation of the connective tissue system.
- The sixteenth step is the formation of the blood system.
- The seventeenth step is the formation of the lymphatic system.
- The eighteenth step is the formation of the endocrine system.
- The nineteenth step is the formation of the reproductive system.
- The twentieth step is the formation of the immune system.
- The twenty-first step is the formation of the circulatory system.
- The twenty-second step is the formation of the digestive system.
- The twenty-third step is the formation of the respiratory system.
- The twenty-fourth step is the formation of the excretory system.
- The twenty-fifth step is the formation of the integumentary system.
- The twenty-sixth step is the formation of the skeletal system.
- The twenty-seventh step is the formation of the muscular system.
- The twenty-eighth step is the formation of the connective tissue system.
- The twenty-ninth step is the formation of the blood system.
- The thirtieth step is the formation of the lymphatic system.
- The thirty-first step is the formation of the endocrine system.
- The thirty-second step is the formation of the reproductive system.
- The thirty-third step is the formation of the immune system.
- The thirty-fourth step is the formation of the circulatory system.
- The thirty-fifth step is the formation of the digestive system.
- The thirty-sixth step is the formation of the respiratory system.
- The thirty-seventh step is the formation of the excretory system.
- The thirty-eighth step is the formation of the integumentary system.
- The thirty-ninth step is the formation of the skeletal system.
- The fortieth step is the formation of the muscular system.
- The forty-first step is the formation of the connective tissue system.
- The forty-second step is the formation of the blood system.
- The forty-third step is the formation of the lymphatic system.
- The forty-fourth step is the formation of the endocrine system.
- The forty-fifth step is the formation of the reproductive system.
- The forty-sixth step is the formation of the immune system.
- The forty-seventh step is the formation of the circulatory system.
- The forty-eighth step is the formation of the digestive system.
- The forty-ninth step is the formation of the respiratory system.
- The fiftieth step is the formation of the excretory system.
- The fifty-first step is the formation of the integumentary system.
- The fifty-second step is the formation of the skeletal system.
- The fifty-third step is the formation of the muscular system.
- The fifty-fourth step is the formation of the connective tissue system.
- The fifty-fifth step is the formation of the blood system.
- The fifty-sixth step is the formation of the lymphatic system.
- The fifty-seventh step is the formation of the endocrine system.
- The fifty-eighth step is the formation of the reproductive system.
- The fifty-ninth step is the formation of the immune system.
- The sixtieth step is the formation of the circulatory system.
- The sixty-first step is the formation of the digestive system.
- The sixty-second step is the formation of the respiratory system.
- The sixty-third step is the formation of the excretory system.
- The sixty-fourth step is the formation of the integumentary system.
- The sixty-fifth step is the formation of the skeletal system.
- The sixty-sixth step is the formation of the muscular system.
- The sixty-seventh step is the formation of the connective tissue system.
- The sixty-eighth step is the formation of the blood system.
- The sixty-ninth step is the formation of the lymphatic system.
- The seventieth step is the formation of the endocrine system.
- The seventy-first step is the formation of the reproductive system.
- The seventy-second step is the formation of the immune system.
- The seventy-third step is the formation of the circulatory system.
- The seventy-fourth step is the formation of the digestive system.
- The seventy-fifth step is the formation of the respiratory system.
- The seventy-sixth step is the formation of the excretory system.
- The seventy-seventh step is the formation of the integumentary system.
- The seventy-eighth step is the formation of the skeletal system.
- The seventy-ninth step is the formation of the muscular system.
- The eightieth step is the formation of the connective tissue system.
- The eighty-first step is the formation of the blood system.
- The eighty-second step is the formation of the lymphatic system.
- The eighty-third step is the formation of the endocrine system.
- The eighty-fourth step is the formation of the reproductive system.
- The eighty-fifth step is the formation of the immune system.
- The eighty-sixth step is the formation of the circulatory system.
- The eighty-seventh step is the formation of the digestive system.
- The eighty-eighth step is the formation of the respiratory system.
- The eighty-ninth step is the formation of the excretory system.
- The ninetieth step is the formation of the integumentary system.
- The ninety-first step is the formation of the skeletal system.
- The ninety-second step is the formation of the muscular system.
- The ninety-third step is the formation of the connective tissue system.
- The ninety-fourth step is the formation of the blood system.
- The ninety-fifth step is the formation of the lymphatic system.
- The ninety-sixth step is the formation of the endocrine system.
- The ninety-seventh step is the formation of the reproductive system.
- The ninety-eighth step is the formation of the immune system.
- The ninety-ninth step is the formation of the circulatory system.
- The hundredth step is the formation of the digestive system.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendente o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome "KIRA – Aid Association" seguito dall'indicazione della località della sede.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 7 L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

RPD
Pig
il
L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

La prima parte del documento è dedicata a una introduzione generale al tema della ricerca, in cui si definisce l'obiettivo principale dell'indagine e si illustra la metodologia adottata.

La seconda parte del documento è dedicata a una descrizione dettagliata dei risultati ottenuti, in cui si analizza l'andamento delle diverse variabili studiate e si confrontano i dati con quelli ottenuti in precedenti ricerche.

La terza parte del documento è dedicata a una discussione dei risultati ottenuti, in cui si analizza l'importanza dei risultati ottenuti e si discute l'implicazione delle conclusioni.

La quarta parte del documento è dedicata a una conclusione generale, in cui si sintetizza l'andamento delle diverse variabili studiate e si discute l'implicazione delle conclusioni.

La quinta parte del documento è dedicata a una bibliografia, in cui si elencano le opere consultate durante la ricerca e si discute l'importanza delle diverse fonti.

La sesta parte del documento è dedicata a una appendice, in cui si illustrano i dati e i grafici utilizzati durante la ricerca e si discute l'importanza delle diverse fonti.

La settima parte del documento è dedicata a una conclusione generale, in cui si sintetizza l'andamento delle diverse variabili studiate e si discute l'implicazione delle conclusioni.

Conclusioni

La prima parte del documento è dedicata a una introduzione generale al tema della ricerca, in cui si definisce l'obiettivo principale dell'indagine e si illustra la metodologia adottata.

La seconda parte del documento è dedicata a una descrizione dettagliata dei risultati ottenuti, in cui si analizza l'andamento delle diverse variabili studiate e si confrontano i dati con quelli ottenuti in precedenti ricerche.

La terza parte del documento è dedicata a una discussione dei risultati ottenuti, in cui si analizza l'importanza dei risultati ottenuti e si discute l'implicazione delle conclusioni.

La quarta parte del documento è dedicata a una conclusione generale, in cui si sintetizza l'andamento delle diverse variabili studiate e si discute l'implicazione delle conclusioni.

La quinta parte del documento è dedicata a una bibliografia, in cui si elencano le opere consultate durante la ricerca e si discute l'importanza delle diverse fonti.

La sesta parte del documento è dedicata a una appendice, in cui si illustrano i dati e i grafici utilizzati durante la ricerca e si discute l'importanza delle diverse fonti.

Bibliografia

La prima parte del documento è dedicata a una introduzione generale al tema della ricerca, in cui si definisce l'obiettivo principale dell'indagine e si illustra la metodologia adottata.

esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

The first part of the paper discusses the importance of a good research design in the context of a research project. It highlights the need for a clear research question and the selection of appropriate methods to answer it. The second part of the paper focuses on the ethical considerations that researchers must take into account when conducting research. It discusses the importance of informed consent and the protection of participants' rights. The third part of the paper deals with the practical aspects of research, such as data collection and analysis. It provides a detailed overview of the various methods used in research and the steps involved in the research process. The final part of the paper concludes with a summary of the key points discussed and offers some final thoughts on the importance of research in the field of psychology.

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la

facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 30.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro il cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;

- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esecutivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.





